



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza

FAQ

Procedura aperta inerente all'affidamento di un accordo quadro con un unico operatore per l'esecuzione di prestazioni di progettazione, studio di compatibilità idraulica, esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche, caratterizzazione ex DPR 120/2017, relative ai livelli di approfondimento di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, nonchè coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza alla procedura espropriativa, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità dei lavori per la realizzazione delle “Opere di difesa idraulica della città di Bosa, per la durata di 48 (quarantotto) mesi ed un importo a base d'appalto complessivo pari a € 5.273.100,05 (al netto di IVA e Cassa previdenziale)

CUP J66C17000050001- CIG 808056552F

RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Aggiornato al 19.12.2019

Sommario:

1. Offerta tecnica
2. Requisiti di capacità tecnica e professionale
3. Subappalto
4. Modulistica
5. Imposta di bollo
6. Laboratorio di analisi

1. Offerta tecnica

QUESITO N. 1.1

a) Si chiede di precisare se per la redazione della relazione “Caratteristiche metodologiche dell’offerta” (B), siano prescritti limiti e condizioni editoriali uguali a quelli già precisati nel Disciplinare di gara per la redazione della relazione “Professionalità ed adeguatezza dell’offerta” (A) descrittiva di 3 interventi affini ovvero Stile

Centrale Regionale di Committenza
- Viale Trento, 69 – 09123 Cagliari
C.F. 80002870923 - tel.0706062643/2266
e-mail : pres.crc.ras@regione.sardegna.it
pec : pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENZA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza

Normale, Dimensione 10, Carattere Arial 10, interlinea 1,5, margini 2. In caso contrario, si chiede di indicare se ci siano altri limiti editoriali da rispettare per la redazione della relazione sulla "Caratteristiche metodologiche dell'offerta" (B) ed in quel caso si chiede di precisarli;

b) Al punto B.1.4, si chiede la redazione di un Documento "contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto, inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione, con particolare riferimento alle simulazioni idrauliche del comportamento dei manufatti progettati e della configurazione idraulica di progetto". Si chiede se tale documento sia da ritenersi incluso nei limiti editoriali della Relazione descrittiva delle "Caratteristiche metodologiche dell'offerta" (B), oppure sia documento autonomo. In quel caso, si chiede se esso debba rispettare limiti editoriali (interlinea, carattere, numero massimo di cartelle, ecc....).

Risposta.

-punto a): per la Relazione "B – caratteristiche metodologiche dell'offerta", come indicato nel capitolato prestazionale, non sono previsti limiti e condizioni editoriali. Dovrà essere comunque utilizzata una dimensione del carattere che garantisca una agevole leggibilità del documento.

-punto b): il documento contenente le "modalità di sviluppo e gestione del progetto, inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione, con particolare riferimento alle simulazioni idrauliche del comportamento dei manufatti progettati e della configurazione idraulica di progetto" di cui al punto B.1.4 è da ritenersi incluso nei limiti editoriali della Relazione "B – caratteristiche metodologiche dell'offerta", ovvero nelle 8 schede in formato A3 oppure 16 schede in formato A4 (ciascuna di una sola facciata).

2. Requisiti di capacità tecnica e professionale

QUESITO N. 2.1

In relazione a quanto indicato nel Disciplinare di gara, ove si riferisce che trattasi di un appalto qualificato come MISTO e si afferma che "l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di servizi e per ciascuna prestazione di lavori prevista dal contratto, come definiti nel presente Disciplinare",

– poiché l'oggetto dei servizi da affidare è costituito sia da attività professionali di ingegneria, sia da attività di campo, come indagini geognostiche ecc..., – poiché nel successivo paragrafo 9 di detto Disciplinare, relativamente al subappalto, si dà facoltà all'operatore economico di subappaltare le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, ecc.),

– che tale facoltà è ribadita anche nel paragrafo 18, pag. 41, del Capitolato prestazione,

– e che a pag. 18, art. 4, del Capitolato prestazionale, sempre in relazione alle indagini propedeutiche alla progettazione si riporta quanto segue : "Le indagini saranno condotte sulla base del piano delle indagini predisposto a cura dell'aggiudicatario e approvato dal Responsabile del Procedimento, e potranno essere subappaltate dall'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., ad operatore economico con qualifica adeguata



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza

(classifica III categoria OS-20B)”,

si chiede di confermare che l'attività 3) Indagini geognostiche e di caratterizzazione, comprensive delle prove di laboratorio, possa essere subappaltata, previa apposita dichiarazione resa in gara, dall'operatore concorrente qualificato ex art. 46 D. Lgs. 50/2016, e quindi che tali attività non debbano essere svolte necessariamente da soggetto (qualificabile ex art. 45 del D. Lgs. 50/2016) facente parte dell'operatore economico concorrente.

In caso affermativo, si chiede di confermare che l'operatore economico partecipante non dovrà possedere i requisiti necessari per svolgere tale attività.

Risposta.

Come chiarito nel disciplinare di gara, l'appalto ha ad oggetto principale le prestazioni contrattuali per servizi di ingegneria, mentre rivestono carattere secondario e accessorio le prestazioni di esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche, caratterizzazione ex DPR 120/2017.

Ne consegue, che, in quanto contratto misto, ai sensi dell'art. 28 del Codice, il concorrente dovrà possedere, oltre ai requisiti previsti per i servizi, anche la qualificazione per i lavori, così come disciplinata dall'articolo 45 e 84 del d.lgs. n. 50/2016 e dagli articoli 60 e seguenti del d.p.r. n. 207/2010.

L'operatore economico, singolo o raggruppato, in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare, potrà subappaltare le prestazioni, nel rispetto della normativa.

QUESITO N. 2.2

Riguardo quanto indicato all'art. 7.2 (pag. 18) del disciplinare di gara relativamente ai *Requisiti di capacità tecnica e professionale*, in particolare:

*“Ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 17/06/2016, le prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 con grado di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore, purché ricadenti all'interno della stessa categoria d'opera; pertanto, sarà possibile dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere **f)** e **g)** mediante prestazioni riguardanti opere con grado di complessità maggiore.”*

1. Si chiede conferma che tale possibilità è valida per prestazioni classificate nella stessa categoria d'opera e con grado di complessità maggiore, anche non aventi medesima destinazione funzionale. Pertanto, ad esempio, i requisiti relativi alla ID Opera D.02 possono essere dimostrati mediante servizi svolti nella ID Opera D.04, avente medesima categoria d'opera (IDRAULICA) e grado di complessità maggiore (0,65>0,45).

2. Si chiede conferma che tale possibilità si intende valida anche per prestazioni classificate nella stessa categoria d'opera e aventi stesso grado di complessità. Pertanto, ad esempio, i requisiti relativi alla ID Opera P.01 possono essere dimostrati mediante servizi svolti nella ID Opere P.02, avente medesima categoria d'opera (PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE,...) e medesimo grado di complessità (0,65).

QUESITO N. 2.3



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENZA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza

Con la presente si richiede se, per il soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara, sia possibile utilizzare, in luogo della categoria richiesta P.01:

- ulteriori ID Opere (da P.02 a P.06) appartenenti alla medesima categoria "PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE";

- la categoria VIIa ex L. 143/49 (Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani) relativamente a servizi eseguiti nell'ultimo decennio in un periodo antecedente l'entrata in vigore del DM 143 del 31.10.2013 che ha istituito le nuove categorie tariffarie.

Risposta.

Si conferma quanto indicato dall'art. 8 del D.M. del 17/06/2016, ovvero che le prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 con grado di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore, purché ricadenti all'interno della stessa categoria d'opera.

Si conferma inoltre che la categoria VIIa è valida per la qualifica del requisito richiesto per la categoria P.01.

QUESITO N. 2.3

Il disciplinare di gara ammette la partecipazione alla gara a professionisti INCARDINATI o associati al progettista.

Si richiede la definizione di "Professionista INCARDINATO" e la differenza con "Professionista ASSOCIATO".

Risposta

Con riferimento ai Requisiti del gruppo di lavoro, le forme di partecipazione sono quelle indicate nel Disciplinare di gara, articolo 7.2, lett. c), d) ed e); in particolare:

per professionista incardinato si intendono tutti i professionisti facenti parte della compagine dell'operatore a vario titolo (soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali.....(parte VI, punto 2.4, lett. c) delle Linee guida ANAC n. 1).

per professionista associato si intende il componente di un'associazione temporanea tra professionisti (RTP).

QUESITO N. 2.4

Con riferimento al Disciplinare di gara, dove si precisa che si tratta di un appalto MISTO, quindi che "l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di servizi e per ciascuna prestazione di lavori prevista dal contratto, come definiti nel presente Disciplinare", si chiede di confermare che il concorrente debba essere qualificato anche per lo svolgimento delle attività secondarie come



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza

indagini geognostiche e geotecniche, comprensive delle prove di laboratorio, e non invece che le stesse attività secondarie possano essere subappaltate dall'aggiudicatario qualificato per i soli servizi di ingegneria, prestazione principale

Risposta.

Si rinvia alla risposta al quesito 2.1

3. Subappalto

QUESITO N. 3.1

L'art. 105 del DLGS 50/2016 identifica al comma 3 quali attività NON si configurano come subappalto. Tra queste, al comma 3 lett c-bis rientrano le prestazioni rese da soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in data anteriore alla pubblicazione del bando di gara.

Si richiede se la figura dell'archeologo, in forza di un contratto continuativo di cooperazione possa rientrare nel gruppo di lavoro come professionista specialistico e non come mandante nel RTP.

Risposta

Con riferimento al quesito si rappresenta che ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, non si configurano come subappalto le ipotesi indicate al comma 3 della suddetta norma. Pertanto, ricorrendo i presupposti delle suddette fattispecie, compresa quella di cui alla lett. c-bis), l'archeologo potrebbe svolgere le proprie prestazioni specialistiche all'interno dell'appalto senza necessità di ricorrere al subappalto o all'associazione temporanea di imprese

Si rammenta sul punto anche quanto previsto dalla delibera n. 291 del 28 marzo 2018, e n. 443 del 9 maggio 2018, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

4. Modulistica

QUESITO N. 4.1

Tra la documentazione posta a base di gara sono presenti anche il modello 6 Stato di Famiglia per Antimafia ed il modello 7 Dichiarazione DPCM 187.1991.

Dal momento che nel Disciplinare di Gara se ne fa menzione nella parte relativa ai documenti per la stipula e che nella busta amministrativa telematica non compaiono tra quelli per i quali è richiesto il caricamento, si chiede conferma che ai fini della partecipazione alla procedura non è richiesta la presentazione di tali modelli.

Risposta

Si conferma che ai fini della partecipazione alla procedura non è richiesta la presentazione del modello 6 Stato di Famiglia per Antimafia ed del modello 7 Dichiarazione DPCM 187.1991 Come indicato nell'art. 23 del Disciplinare di gara i citati Modelli saranno richiesti dalla stazione appaltante



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza

con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice, solo all'aggiudicatario **(DOCUMENTI PER LA STIPULA)**.

5. Imposta di bollo

QUESITO N. 5.1

Secondo il disciplinare la domanda di partecipazione è redatta in bollo allegando la copia informatica del Mod. F23.

Si chiede se possibile "comprovare imposta di bollo" in modi alternativi previsti dalla legge (Marca da bollo di 16 EURO apposta sul documento e annullata o tramite la dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo con il numero seriale).

Risposta

La risposta è affermativa. In alternativa alla modalità indicata nell'art. 15.1 del disciplinare di gara, il concorrente può apporre marca da bollo da € 16,00 sulla dichiarazione sostitutiva di partecipazione, annullarla, scansionare il documento e provvedere all'invio con firma digitale dello stesso, oppure inserire nella dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo i numeri identificativi della marca da bollo utilizzata, annullandola e conservando gli originali. In entrambi i casi l'operatore dovrà autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., che la marca da bollo in questione non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento.

QUESITO N. 5.2

Con riferimento alla domanda di partecipazione da redigere in bollo si chiede di chiarire se i concorrenti che partecipano in costituendo RTP debbano:

- *compilare un'unica domanda di partecipazione (Modello 1), firmato digitalmente dai rappresentanti di ciascun componente il raggruppamento e pagando quindi un'unica imposta di bollo;*
- *compilare ciascuno (capogruppo e mandanti) un modello di domanda di partecipazione ma pagare solo una volta la marca da bollo;*
- *compilare ciascuno (capogruppo e mandanti) un modello di domanda di partecipazione e per ognuno pagare la marca da bollo.*

Risposta

Con riferimento alla domanda di partecipazione (Modello 1), da redigere in bollo, i concorrenti che partecipano in costituendo RTP devono, preferibilmente, compilare un'unica domanda di partecipazione, firmata digitalmente dai rappresentanti di ciascun componente il raggruppamento o, in alternativa, compilare e sottoscrivere ciascuno (capogruppo e mandanti) un modello di domanda di partecipazione distinto. In ogni caso, l'istanza di partecipazione è unica da parte di tutto il raggruppamento per cui l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo deve essere assolto una sola volta.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza

6. Laboratorio di analisi

QUESITO N. 6.1

A pag. 37 del Capitolato prestazionale, per le prestazioni secondarie viene richiesto per i partecipanti destinati a svolgere attività di indagine, oltre al possesso dell'attestazione SOA per la categoria OS20B III classifica, anche il seguente requisito:

"I Concorrenti, ai sensi dell'art. 63 del DPR 207/2010, devono essere altresì in possesso della Certificazione del sistema di gestione della qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2005, o equivalente, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, secondo quanto previsto dall'art. 87 del Codice".

La richiesta di tale requisito non è però presente nel Disciplinare di gara.

Si chiede di chiarire:

- 1. Se tale requisito sia effettivamente necessario o trattasi di refuso;*
- 2. Qualora fosse un requisito necessario, se la norma della serie 17000 citata si riferisca alla 17025 che è quella posseduta dai laboratori per analisi chimiche.*

Risposta

Il requisito relativo all'abilitazione del laboratorio di analisi è da intendersi come requisito di esecuzione e non come requisito di qualificazione e di ammissione alla gara. Per tale motivo non è stato riportato nel Disciplinare di gara.